

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omissioni e generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 190/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

35636-25



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Monica Boni

Filippo Casa

Eva Toscani

Marco Maria Monaco

Maria Eugenia Oggero

-Presidente-

-Relatore-

Sent. n. sez. 3049
CC - 30/10/2025
R.G.N. 33017/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso il decreto del 07/10/2025 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Monaco;

udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Raffaele Piccirillo che si riporta alla memoria depositata e chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.;

sentite le conclusioni dell'avv. [REDACTED] che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, con decreto del 7 ottobre 2025, ha accolto la richiesta e ha prorogato il trattenimento nei confronti di [REDACTED] disposto dal Questore della Provincia di Torino ai sensi dell'art. 6 d.lgs 286 del 1998 presso il C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri) [REDACTED] di [REDACTED]

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione in relazione all'art. 6, comma 5, d.lgs n. 142 del 2015 con riferimento alla mancata dichiarazione di nullità del decreto di proroga in quanto il provvedimento non era sottoscritto dal Questore e non risultava in atti la delega al funzionario cui questo era riferibile.

3. In data 8 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Fabio Picuti chiede che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

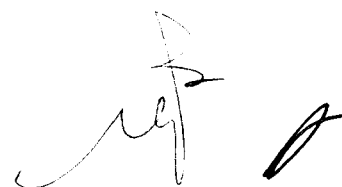
3. La difesa deduce la violazione di legge evidenziando che la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello in merito all'eccezione di nullità del decreto questorile è errata in quanto, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, la sottoscrizione del Questore, o di un funzionario da questo espressamente delegato, è un requisito di validità dell'atto.

La doglianza è fondata.

Le considerazioni esposte dalla Corte d'appello con il riferimento al principio secondo il quale «è legittimo il decreto di trattenimento e accompagnamento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sottoscritto da un funzionario della Questura, invece che dal Questore, anche se non vi sia espressa menzione della delega, trattandosi di requisito non previsto da alcuna norma» (Cass. civ., Sez. 6, n. 4638 del 22/03/2012, Rv. 621473 – 01)» sono inconferenti.

Nel caso in esame, infatti, la difesa non ha dedotto la nullità del decreto per la mancata menzione della delega in favore del funzionario che lo ha sottoscritto ma ha posto la diversa questione dell'inesistenza di tale delega.

In questa ipotesi, pertanto, si deve applicare il principio contenuto nella recente giurisprudenza di questa Corte che, facendo riferimento a quanto già indicato dalle stesse sezioni civili in tema di delega conferita dal Prefetto per l'espulsione dal territorio nazionale dello straniero privo di permesso di soggiorno, ha ritenuto che la sottoscrizione del Questore, o di un funzionario a ciò espressamente delegato, è requisito di validità della richiesta stessa, tanto



che l'eccezione sul punto, ove correttamente sollevata, deve essere adeguatamente approfondita e valutata dal giudice (così Sez. 1, n. 23934 del 26/06/2025, R., Rv. 288041 - 01; Sez. 1, n. 16445 del 28/04/2025, B, n.m.; Cass. civ. Sez. 1, n. 30047 del 15/09/2023, n.m.; Cass. civ. n. 230/2016; Cass. civ. n. 20972 del 2018 per le quali «il soggetto che deduca l'illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che l'abbia emesso ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ovvero ad avvalersi del poteri istruttori presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta», sicché se in soggetto resta del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può ritenersi superata»).

Nel caso di specie, quindi, nel quale il difensore del destinatario della richiesta di proroga ha espressamente sollevato la questione e ha fornito sul punto elementi documentali a sostegno dell'assenza della delega e della fondatezza dell'eccezione, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre i necessari approfondimenti istruttori al fine di verificare la legittimità della richiesta di proroga e la diversa risposta fornita, facendo riferimento a un principio inconferente, risulta apparente in ordine a un requisito decisivo di legittimità dell'atto.

Né, d'altro canto, può assumere rilievo il diverso e ulteriore argomento indicato nel provvedimento impugnato per cui, in ossequio al principio di immedesimazione organica e di sostituzione del superiore vigente nella pubblica amministrazione, il Questore si potrebbe sempre far sostituire e non sarebbe necessaria una delega formale in tal senso.

Il rinvio a tale principio, infatti, non è consentito.

Il dato testuale della norma - che attribuisce la legittimazione a formulare la richiesta al "Questore" e non in generale all'autorità amministrativa o anche solo genericamente alla Questura, intesa come ufficio - è inequivoco e non lascia spazio a diverse letture. Ciò soprattutto in materia di libertà personale in cui l'interpretazione letterale e il principio per cui *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"* di cui all'art. 12 prel. cod. civ. deve essere rigorosamente applicato.

4. Alla luce delle considerazioni esposte il provvedimento deve essere annullato e l'annullamento, essendo ormai decorso il termine, deve essere disposto senza rinvio.

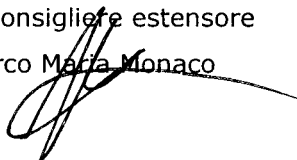
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Manda all'autorità amministrativa per le determinazioni di competenza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 30 ottobre 2025

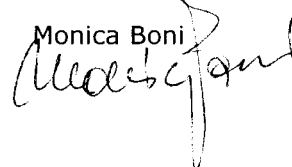
Il Consigliere estensore

Marco Maria Monaco



Il Presidente

Monica Boni



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

30 OTT 2025

Roma, li _____

L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Laura DIGILIO

